

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. I
N. 1

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(GORIA)**

**E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(FORMICA)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)**

**E COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 3 dicembre 1987 (Stampato 1821)

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 dicembre 1987 (Stampato 712)

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO ! — Mi è stata trasmessa per la promulgazione la legge « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS ».

Al provvedimento governativo il Parlamento ha apportato modificazioni ed integrazioni, per effetto delle quali le disposizioni risultanti dall'articolo 6, comma 1-*bis*, comma 18-*bis*, comma 27-*bis*, e dall'articolo 8, comma 1, comportano nuovi oneri, inizialmente non previsti, anche sotto forma di minori entrate a carico dei bilanci di enti del settore pubblico, oneri per i quali non sono stati indicati nella legge di conversione, in difformità di quanto disposto dall'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, i necessari mezzi di copertura finanziaria.

È evidente che ciò determinerà in prosieguo oneri diretti a carico delle finanze statali, chiamate a ripianare inevitabili squilibri nei bilanci degli enti interessati, come è agevole attualmente verificare e come già in passato è avvenuto.

Va considerato, inoltre, che l'articolo 3, comma 3-*bis* — anch'esso introdotto come emendamento in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 442 — recherebbe disposizioni in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, qualora la quantificazione dell'onere, operata in sede di attenta verifica del numero dei soggetti destinatari dei benefici previsti nella fattispecie, si rivelasse dell'ordine di 440 miliardi, come indicato dal Governo in Parlamento.

Per le considerazioni che precedono, con il presente messaggio, avvalendomi dei poteri conferitimi dall'articolo 74, primo comma, della Costituzione, rinvio al Parlamento per un nuovo esame la legge già approvata dalla Camera dei Deputati il 3 dicembre 1987 e dal Senato della Repubblica il 16 dicembre 1987.

Roma, 28 dicembre 1987.

COSSIGA

AMATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS

ART. 1.

1. Il decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, all'alinea, dopo le parole: « sul contributo » sono aggiunte le seguenti: « a carico del datore di lavoro »;

al comma 2, lettera a), le parole: « lire 26.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 25.500 »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in aggiunta ai lavoratori occupati alla data di entrata in vigore della legge medesima, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° novembre 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, oltre alla riduzione di cui al comma 2, lettera a), e al comma 6, un'ulteriore riduzione di lire 30.000 »;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ridotte a lire 42.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

al comma 10, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-bis) siano impiegati in aziende condannate, con sentenza passata in giudicato, per i reati relativi ai danni pubblici ambientali commessi dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al ripristino dei luoghi o al risarcimento nei confronti dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ».

All'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici, nonché dalla siccità, verificatisi nel periodo dal 1° giugno 1986 al 5 luglio 1987, o che abbiano prestato attività in aziende ricadenti nelle predette aree, individuate in base alle disposizioni contenute nelle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 13 maggio 1985, n. 198, è riconosciuto per gli anni 1986 o 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici rispettivamente per l'anno 1985 o per l'anno 1986, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 ».

All'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modi-

ficazioni ed integrazioni, sono estese ai soci delle cooperative di servizi di produzione e lavoro soggette alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 60 miliardi di lire in ragione d'anno a decorrere dal 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30.000 miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno ».

All'articolo 4:

al comma 1, all'alinea, le parole da: « a decorrere » fino a: « presente decreto » sono soppresse;

al comma 1, lettera b), le parole da: « nel caso di mancato » fino a: « determinazione amministrativa » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa »;

al comma 3, le parole: « Nel corso delle procedure di concordato, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle ipotesi di procedure concorsuali »;

i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive. Per i soggetti che abbiano provve-

duto, ancorché in ritardo, al pagamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi scaduti entro il 30 novembre 1987 e non abbiano pagato le somme aggiuntive, ovvero vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del cento per cento dei contributi o premi.

7. La regolarizzazione può avvenire altresì, previa domanda da presentarsi, per quanti non vi abbiano provveduto entro il 30 novembre 1987, a pena di decadenza entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in tre rate bimestrali, eguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 gennaio 1988. In tale caso la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi, maggiorati di tre punti, previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del cento per cento dei contributi. Per il periodo di pagamento rateale non sono dovuti interessi o somme aggiuntive. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma. Per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati si osservano le modalità stabilite dall'ente impositore »;

al comma 8, dopo le parole: « ivi compresi quelli di cui » *sono aggiunte le seguenti:* « all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché »; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « In caso di regolarizzazione non

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, ed all'articolo 3, comma 1 »;

dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. I datori di lavoro che abbiano tardivamente effettuato all'Istituto nazionale della previdenza sociale la comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 1, terzo capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, o che la effettuino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono esonerati dall'obbligazione per la sanzione amministrativa prevista dal predetto articolo »;

al comma 10, le parole: « entro il 30 novembre 1987 » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro i termini di cui ai commi 6 e 7 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 11-bis. Per le imprese che si trovino sottoposte a procedura concorsuale, la regolarizzazione della posizione debitoria è efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive, quando sia effettuata nel rispetto dell'ordine di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

11-ter. Per i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni di cui ai commi 6 e seguenti del presente articolo si applicano purché la denuncia pervenga entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa regolarizzazione avvenga entro i termini fissati dagli enti impositori.

11-quater. Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6,

comma 11-ter, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo ».

All'articolo 5:

al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le domande di pensione anticipata ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate fuori termine ma entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prese in esame, dai competenti enti previdenziali, su istanza degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La decorrenza della pensione è fissata nel primo giorno del mese successivo alla presentazione della predetta istanza di riesame ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole da: « In attesa » fino a: « malattie professionali, » sono soppresse;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, che prevedono il contributo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro all'ex ENAOLI e all'ex ENPI sono abrogate »;

al comma 6, dopo le parole: « legge 12 agosto 1977, n. 675 », sono aggiunte le seguenti: « Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 »;

al comma 13, dopo la parola: « Sicilia, », è aggiunta la seguente: « anche »;

dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

« 18-bis. Le rendite permanenti erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non concorrono alla formazione del reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni »;

al comma 23, le parole da: « delle anticipazioni » fino a: « 29 maggio 1982, n. 297, » sono sostituite dalle seguenti: « dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, nonché delle anticipazioni erogate allo stesso titolo, »;

al comma 24, le parole: « e successive modificazioni ed integrazioni, » sono soppresse;

dopo il comma 27, è aggiunto il seguente:

« 27-bis. L'aliquota ridotta dovuta alla cassa unica assegni familiari di cui all'articolo 20, primo comma, n. 1), del de-

creto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, in caso di società di persone, regolarmente iscritta all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese commerciali presso la camera di commercio, spetta a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, siano iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui rispettivamente alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613 ».

All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per il periodo di tre anni successivo al 12 ottobre 1987, qualora i contributi dovuti per l'attività di lavoro svolta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore nelle singole province del sistema di versamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969 e la data del 31 dicembre 1977 risultino prescritti, l'INPS procede, a richiesta del lavoratore e senza oneri a suo carico, alla costituzione di rendita vitalizia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « come norme regolamentari » sono sostituite dalle se-

guenti: « fino all'adozione delle delibere di cui al comma 2 »;

al comma 2, le parole: « Le modifiche alla predetta disciplina regolamentare » sono sostituite dalle seguenti: « Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi, e ferma restando la disciplina di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, »;

i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi.

L'articolo 12 è soppresso.

All'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, già elevato a tre anni dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è elevato a dieci anni ».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 25 febbraio 1987, n. 48, 28 aprile 1987, n. 156, 27 giugno 1987, n. 244, e 28 agosto 1987, n. 358.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.